SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. **151.**

Attuazione della direttiva 92/56/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi . . . . . . Pag. 3

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. **152.**

Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro . . . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1997.

Nomina del generale di corpo d'armata in aus. Franco Angioni a commissario straordinario del Governo per le iniziative italiane di supporto all'Albania . . . . . . Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

DECRETO 17 marzo 1997.

Approvazione dei criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva, ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni . . . . . . Pag. 11

Ministero del tesoro

DECRETO 30 maggio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Roma, in Roma . . . . . . Pag. 12

Ministero della sanità

DECRETO 29 maggio 1997.

Autorizzazione all'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 «Vicenza» di Vicenza ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi con decreto ministeriale in data 7 novembre 1989 . . . Pag. 12

DECRETO 29 maggio 1997.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Padova ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1994 . . . . . . Pag. 13

DECRETO 5 giugno 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici». Pag. 13

DECRETO 9 giugno 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante, in Italia, all'esercizio della professione di logopedista. Pag. 14

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 4 giugno 1997.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Rovigo . . . . . . Pag. 15

DECRETO 4 giugno 1997.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Arezzo . . . . . . Pag. 17

DECRETO 4 giugno 1997.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Lecce . . . . Pag. 18

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 3 giugno 1997.

Modificazioni al piano di ripartizione delle frequenze. Pag. 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 3 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto della società «Assicurazioni internazionali S.p.a.», in via breve «Assint S.p.a.», in Milano. Pag. 21

PROVVEDIMENTO 4 giugno 1997.

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni della Mutua assicuratrice Cotoni, in Milano . . . . Pag. 21

Regione Sicilia

DECRETO ASSESSORIALE 7 aprile 1997.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea del tratto costiero dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboy nel comune di Menfi . . . . . . Pag. 22

DECRETO ASSESSORIALE 7 aprile 1997.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea del territorio costiero del comune di Menfi, denominato «Serrone Cipollazzo» . . . . Pag. 24

DECRETO ASSESSORIALE 7 aprile 1997.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea della zona denominata Timpa di Guardiola-Monte d'Oro-Casalrosato-Eremo di S. Anna, ricadente nei territori dei comuni di S. Gregorio di Catania, Valverde, Acicastello e Acicatena. Pag. 25

Università di Modena

DECRETO RETTORALE 26 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 27

Università di Milano

DECRETO RETTORALE 14 maggio 1997.

Rettifica al decreto rettorale 20 dicembre 1995, relativo alla istituzione del corso di laurea in biotecnologie . . . . . Pag. 29

CIRCOLARI

Ministero dei trasporti e della navigazione

CIRCOLARE 14 aprile 1997, n. 262584.

Nautica da diporto. Articoli 6, 10, 11, 15 e 17 del decreto-legge n. 535 del 21 ottobre 1996 convertito in legge n. 647 del 23 dicembre 1996 . . . . Pag. 30

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 29 maggio 1997, n. GM 103058/4207 DL.

Applicazione del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, in materia di compatibilità elettromagnetica Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur . Pag. 34

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento dell'11 giugno 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 34

Università di Trieste: Vacanza di un posto di ruolo di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento. Pag. 34

Università di Firenze: Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 34

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro 21 aprile 1997 concernente: «Emissione di monete d'oro da L. 50.000 commemorative del 1600° anniversario della morte di S. Ambrogio». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 17 maggio 1997) Pag. 35

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 1997) . . . . Pag. 35

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 1997) . . . . Pag. 35

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 1997) . . . . Pag. 35

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 3 giugno 1997) . . . . Pag. 36

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. **151.**

Attuazione della direttiva 92/56/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 40 recante criteri di delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/56/CEE, che modifica la direttiva 75/129/CEE, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare gli articoli 4 e 24;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223

1. All'articolo 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «del personale eccedente» sono inserite le seguenti: «nonché del personale abitualmente impiegato»;

b) dopo le parole: «del programma medesimo» sono inserite le seguenti: «del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva».

2. All'articolo 4, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.».

3. Dopo il comma 15 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«15-*bis*. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.».

4. All'articolo 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: «commi da 2 a 12» sono aggiunti: «e 15-*bis*».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1994. L'art. 40 delega il Governo all'attuazione della direttiva 92/56/CEE che modifica la direttiva 75/129/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi. L'art. 40 recita:

«Art. 40 *(Licenziamenti collettivi: criteri di delega).* — 1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sarà informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonché alla necessità che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli».

— La direttiva 92/56/CEE è pubblicata in G.U.C.E n. L 245 del 26 agosto 1992.

— La direttiva 75/129/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 48 del 22 febbraio1975.

— La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. Gli articoli 4 e 24 recitano:

«Art. 4 *(Procedura per la dichiarazione di mobilità).* — 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento, straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità: delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione, di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regone ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-*bis*, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36».

«Art. 24 *(Norme in materia di riduzione del personale)*. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attività.

3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5. commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge».

Note all'art 1:

— Per la legge n. 223/1991 vedi note alle premesse. L'art. 4, comma 3, come modificato dal presente decreto legislativo, recita: «3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità: del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente *nonché del personale abitualmente impiegato*; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo; *del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva*. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti».

— L'art. 4, comma 5, come modificato dal presente decreto legislativo, recita: «5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. *Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti*».

— L'art. 24, comma 1, come modificato dal presente decreto legislativo, recita: «1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 *e 15-bis*, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione».

97G0187

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. **152.**

Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 33 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria per il 1993, recante criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 91/533/CEE, del Consiglio del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro;

Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Obbligo di informazione

1. Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, le seguenti informazioni:

a) l'identità delle parti;

b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;

c) la data di inizio del rapporto di lavoro;

d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

e) la durata del periodo di prova se previsto;

f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;

h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;

i) l'orario di lavoro;

l) i termini del preavviso in caso di recesso.

2. L'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto:

a) nel contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto, da consegnarsi al lavoratore entro trenta giorni dalla data dell'assunzione;

b) nella dichiarazione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, per i soggetti cui si applica la predetta disposizione.

3. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di trenta giorni dalla data dell'assunzione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al comma 1, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.

4. L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere *e), g), h), i)* ed *l)* del comma 1, può essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

Art. 2.

Prestazioni di lavoro all'estero

1. Le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono fornite al lavoratore invitato a svolgere la sua prestazione lavorativa all'estero per un periodo superiore a trenta giorni, prima della partenza e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al predetto comma, insieme alle seguenti ulteriori informazioni:

a) la durata del lavoro da effettuare all'estero;

b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;

c) gli eventuali vantaggi in danaro o in natura collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa all'estero;

d) le eventuali condizioni del rimpatrio del lavoratore.

2. L'informazione relativa alle indicazioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, può essere effettuata mediante rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

Art. 3.

Modifica di elementi del contratto di lavoro dopo l'assunzione

1. Il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui agli articoli 1 e 2 che non deriva direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo cui si fa riferimento ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 2.

Art. 4.

Misure di tutela

1. In caso di mancato o ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comma 2, il lavoratore può rivolgersi alla direzione provinciale del lavoro affinché intimi al datore di lavoro a fornire le informazioni previste dal presente decreto entro il termine di quindici giorni.

2. In caso di inottemperanza alla richiesta della direzione provinciale del lavoro si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9-*bis*, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Le omissioni o le inesattezze relative alle indicazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.

3. L'importo delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo è versato su apposito capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. In deroga ai commi 1, 2 e 3, nei confronti delle pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli obblighi di informazione previsti dal presente decreto non trovano applicazione:

a) nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali;

b) nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi;

c) nei confronti del personale assegnato per i posti-funzione delle rappresentanze diplomatiche ed uffici dipendenti all'estero relativamente alla disposizione dell'articolo 2.

2. Per i rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto il lavoratore può richiedere, per iscritto, le informazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3. Il datore di lavoro fornisce le predette informazioni con comunicazione scritta da consegnarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 1993»: si riporta il testo del relativo art. 33:

«Art. 33 *(Informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: criteri di delega).* — 1. L'attuazione della direttiva del consiglio 91/533/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

A) individuare i mezzi di informazione attraverso i quali il datore di lavoro è tenuto a portare a conoscenza del lavoratore nonché, in conformità alle norme dei contratti collettivi, delle organizzazioni sindacali, in forma scritta, gli elementi minimi del rapporto di lavoro, prevedendo apposite e idonee forme di semplificazione, per i rapporti occasionali o particolari, principalmente nell'ambito dell'artigianato, dell'agricoltura e delle piccole imprese;

B) prevedere che al lavoratore invitato a svolgere il suo lavoro fuori del territorio nazionale siano preventivamente consegnati documenti informativi integrati degli elementi di conoscenza supplementari di cui all'art. 4 della direttiva;

C) prevedere adeguate forme di tutela dei diritti assicurati al lavoratore dalla direttiva».

— La direttiva 91/533/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 288 del 18 ottobre 1991.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, riguarda «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994». L'art. 6, comma 1, della suddetta legge così recita: «1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Il D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 28 novembre 1996, n. 608 reca: «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale». L'art. 9-*bis* è il seguente:

«Art. 9-*bis* *(Disposizioni in materia di collocamento).* — 1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonché le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'art. 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione e punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.

4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.

6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato art. 5.

7. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.

8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A questo ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento della attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.

11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.

13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sa proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.

14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di 143 unità di cui due ufficiali, 90 unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, 22 unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, 29 unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle 102 unità valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue 41 unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, n. 37 del 20 luglio 1996.

15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento».

Nota all'art. 1:

— Per quanto concerne l'art. 9-*bis*, comma 3, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, ved. note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per quanto concerne l'art. 9-*bis*, comma 3, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, ved. note alle premesse.

— Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, all'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, reca: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» l'art. 1, (Fondo per l'occupazione), comma 7, del suddetto D.L. così recita: «7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo».

— Per quanto concerne la legge 7 agosto 1980, n. 241, ved. note alle premesse.

97G0188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1997.

Nomina del generale di corpo d'armata in aus. Franco Angioni a commissario straordinario del Governo per le iniziative italiane di supporto all'Albania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la situazione di crisi socio-economica che ha investito l'Albania ed i rischi per la stabilità di quell'area geografica, derivanti dal progressivo deterioramento della crisi stessa;

Vista la richiesta delle autorità albanesi di un intervento civile e militare internazionale, allo scopo di consentire il regolare afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari e di favorire il processo di ricostruzione del Paese;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite n. 1101 in data 28 marzo 1997, che autorizza la formazione di una Forza multinazionale di protezione in Albania, nonché le decisioni del Consiglio permanente dell'OSCE in data 27 marzo 1997 e dell'Unione europea in data 24 marzo 1997;

Visto il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, che autorizza la partecipazione italiana alla Forza multinazionale di protezione in Albania e prevede il coordinamento degli interventi umanitari e nel settore dell'istruzione;

Ritenuta la necessità di completare, secondo quanto richiesto dalle stesse autorità albanesi, l'apporto italiano al processo di ricostruzione del Paese, avviato dalle predette autorità, fornendo a queste ultime un insieme integrato di iniziative nei diversi settori della vita sociale ed economica;

Ritenuto che detto contributo, per essere efficace, debba essere articolato e graduato nel tempo, iniziando dai settori di primario interesse sociale, quali l'ordine pubblico, le strutture giudiziarie e penitenziarie, la pubblica istruzione, la sanità e lo sviluppo economico, con particolare riferimento ai settori del commercio e dell'artigianato, per poi estendersi agli altri settori della vita sociale ed economica e particolarmente alle attività produttive, al mercato, all'ordinamento fiscale, finanziario e monetario;

Ritenuta la necessità che, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri per ciò che attiene ai rapporti istituzionali con le autorità albanesi e con le organizzazioni internazionali, un siffatto apporto collaborativo debba essere efficacemente coordinato; ciò al fine di garantire le summenzionate priorità, di eliminare sovrapposizioni o diseconomie sia in rapporto ad altre iniziative bilaterali o multilaterali, sia con riferimento alle iniziative italiane nei vari settori, nonché di creare sinergie tra i diversi interventi e di utilizzare al meglio l'opportunità data dalla presenza sul territorio albanese della Forza multinazionale di protezione;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 30 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. Il generale di corpo d'armata (aus.) Franco Angioni è nominato commissario straordinario per le iniziative italiane di supporto all'Albania, di seguito «commissario straordinario», con i poteri di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1998, n. 400.

2. Il commissario straordinario assume le funzioni dalla data del presente decreto e dura in carica sei mesi.

3. Al commissario straordinario è affidata la realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) coordinare gli interventi italiani a supporto delle autorità albanesi nell'opera di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania;

b) graduare detti interventi, previa l'individuazione delle priorità, privilegiando, comunque, gli immediati interventi nei settori dell'ordine pubblico, delle strutture giudiziarie e penitenziarie, della sanità, della pubblica istruzione, dello sviluppo del commercio e dell'artigianato;

c) evitare le sovrapposizioni e le diseconomie nelle iniziative, tenendo conto sia di quelle italiane, sia di quelle multilaterali o bilaterali;

d) adeguare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, gli interventi alle effettive esigenze dell'Albania;

e) massimizzare gli effetti degli interventi, creando tutte le possibili sinergie tra gli stessi e valorizzando gli strumenti nazionali ed internazionali disponibili;

f) rendere incisivi gli interventi, rivolgendoli, in particolare, ad iniziative capaci di garantire durevoli effetti strutturali sulla situazione sociale ed economico-finanziaria dell'Albania;

g) definire criteri omogenei di assegnazione degli aiuti e le modalità della loro erogazione.

4. Il commissario straordinario rivolge alle amministrazioni competenti indicazioni operative necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento di cui al comma 3.

5. Il commissario straordinario riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolino la proficua attuazione.

Art. 2.

1. Il commissario straordinario si avvale di un comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il comitato è presieduto dal commissario straordinario ed è così composto:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

c) un rappresentante del Ministero della difesa;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;

e) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

f) un rappresentante del Ministero delle finanze;

g) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

h) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

i) un rappresentante del Ministero della sanità;

l) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

m) un rappresentante del Ministero per il commercio con l'estero;

n) un rappresentante del Ministero per la solidarietà sociale;

o) un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni per il coordinamento delle eventuali iniziative regionali;

p) un esperto per il risanamento finanziario e la stabilizzazione economica.

2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato sono scelti tra il personale con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata.

3. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato può essere integrato, in relazione a specifici argomenti, con rappresentanti di altre amministrazioni o con esperti, ai sensi degli articoli 29 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 3.

1. Il commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, è definito il contingente di personale assegnato a tale struttura, mediante personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il compenso del commissario straordinario.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi compresi i compensi all'esperto di cui all'art. 2 e al commissario straordinario, gravano sui capitoli 1010, 1011, 1149 e 1150 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 384

97A4718

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 17 marzo 1997.

Approvazione dei criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva, ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall'art.7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerato che si prevedono eccedenze di arruolati, tenuti per l'anno 1997 alla prestazione della ferma di leva, rispetto al fabbisogno qualitativo e quantitativo necessario per soddisfare le esigenze organiche delle Forze armate;

Ritenuto che è quindi necessario fissare i criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva ai sensi del citato art. 100;

Decreta:

Sono approvati i seguenti criteri ai fini dell'applicazione dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269.

CRITERI

Art. 1.

La dispensa dalla prestazione della ferma di leva ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è concessa, fatte salve le esigenze delle Forze armate, nei limiti della eccedenza al fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da incorporare in base ai criteri atti a:

tutelare l'integrità socio-economica del nucleo familiare;

permettere la continuazione di attività svolte da imprese familiari;

escludere dalla prestazione del servizio militare di leva gli arruolati che risultano eccedenti al fabbisogno qualitativo e quantitativo delle Forze armate perché in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale.

Art. 2.

Per l'anno 1997, possono essere ammessi a dispensa, fatte salve le esigenze delle Forze armate, ed in relazione ai criteri stabiliti dall'articolo precedente, gli arruolati che si trovano in una delle seguenti posizioni:

1) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

2) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessant'anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;

3) accertate difficoltà familiari o economiche, tenuto anche conto per quest'ultime di quanto indicato nel decreto ministeriale di cui al n. 4 dell'art. 7 della legge n. 958/1986;

4) minore indice di idoneità somatico funzionale e/o psico-attitudinale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 1990, n. 114.

A parità di condizione è data precedenza a coloro che sono in possesso di più titoli compresi tra quelli elencati al comma 1 ed a quanti si trovano nelle condizioni previste per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva dall'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, quando dette condizioni non sono state fatte valere in tempo utile.

Art. 3.

Le condizioni di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle di cui al punto 4, debbono essere prospettate con valida certificazione o documentazione secondo le modalità indicate dalla Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, civile e dei corpi ausiliari.

Art. 4.

Il Ministro della difesa, avvalendosi delle competenti direzioni generali, adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto però riconducibili al primo comma - punti 1, 2, 3 - ed al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Roma, 17 marzo 1997

Il Ministro: ANDREATTA

97A4601

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 maggio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Roma, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma;

Vista la delibera del 24 marzo 1997, con la quale il consiglio di amministrazione del predetto Ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica dell'art. 6 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 6 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Titolo I

Denominazione-sede-finalità-patrimonio

Art. 6.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai versamenti dei nuovi soci, dalle partecipazioni societarie e dai cespiti e attività non conferiti. Esso si incrementa inoltre per effetto di:

tutti gli accantonamenti a riserva *di cui al secondo comma del precedente art 4;*

eventuali accantonamenti obbligatori per legge;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio.

97A4570

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 maggio 1997.

Autorizzazione all'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 «Vicenza» di Vicenza ad includere sanitari nell'equipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi con decreto ministeriale in data 7 novembre 1989.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1989 con il quale il presidio ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 8 di Vicenza, ora azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 «Vicenza» di Vicenza, è stato autorizzato al trapianto di rene tra persone vicenti;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 «Vicenza» di Vicenza in data 25 marzo 1997 intesa ad ottenere l'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che i sanitari di cui si chiede l'inclusione risultano presenti nell'équipe autorizzata, presso lo stesso centro, al trapianto di rene da cadavere, come da decreto ministeriale 6 maggio 1997;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 «Vicenza» di Vicenza è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di rene tra persone viventi di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1989 i seguenti sanitari:

Ruaro dott. Agostino, dirigente medico primo livello dell'unità locale socio-sanitaria n. 6 «Vicenza» di Vicenza;

Salano dott. Francesco, dirigente medico primo livello dell'unità locale socio-sanitaria n. 6 «Vicenza» di Vicenza;

Miola dott. Flavio, dirigente medico primo livello dell'unità locale socio-sanitaria n. 6 «Vicenza» di Vicenza;

Cola dott. Roberto, dirigente medico primo livello dell'unità locale socio-sanitaria n. 6 «Vicenza» di Vicenza.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 «Vicenza» di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A4578

DECRETO 29 maggio 1997.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Padova ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1994.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1994 con il quale l'istituto di chirurgia II dell'Università degli studi di Padova è stato autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova in data 13 marzo 1994 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Padova è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1994, il seguente sanitario:

Costantini dott. Mario, aiuto dirigente dell'istituto di chirurgia generale II del complesso clinico ospedaliero dell'azienda ospedaliera di Padova.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A4579

DECRETO 5 giugno 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito in Germania dal sig. Giovannelli Pasquale Marco, cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo espresso nella seduta del 6 maggio 1997;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito in Germania, in data 1° maggio 1978, dal sig. Giovannelli Pasquale Marco, nato a Colledimacine (Chieti), in data 12 dicembre 1946, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A4670

DECRETO 9 giugno 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante, in Italia, all'esercizio della professione di logopedista.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che, alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislivo, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del mesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Licencie en Logopedie» conseguito in Belgio dalla signora Scipioni Brigitte, cittadina italiana;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 115/1992, quale titolo abilitante, in Italia, all'esercizio della professione di logopedista;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento è subordinato a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Scipioni Brigitte di voler sostenere, quale misura compensativa, la prova attitudinale;

Ritenuto di disciplinare, in conformità all'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992, lo svolgimento di detta prova;

Visto l'art. 11 dello stesso decreto legislativo n. 115/1992, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, espresso nella seduta del 4 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Liciencie en Logopedie», conseguito in Belgio dalla sig.ra Scipioni Brigitte, nata a Mont sur Marchienne il 6 agosto 1960, cittadina italiana, è riconoscibile quale titolo abilitante, in Italia all'esercizio della professione di logopedista subordinato al superamento di una prova attitudinale da parte della richiedente, prova predisposta dal Ministero della sanità.

Art. 2.

1. La prova attitudinale, che è diretta ad accertare le conoscenze professionali, deontologiche e i principi generali di linguistica italiana, nonché a valutare le

capacità all'esercizio della professione, consiste in un esame teorico e clinico, da svolgersi in lingua italiana, sulle seguenti materie:

elementi di fonetica, fonologia, morfo-sintassi, semantica e pragmatica italiana;

il bianco logopedico nelle patologie del linguaggio e della comunicazione;

pianificazione terapeutica dei disturbi del linguaggio e della comunicazione;

illustrazione di un programma terapeutico;

analisi e discussione di un caso clinico e della applicazione terapeutica;

deontologia professionale.

2. La commissione per la valutazione della prova è costituita come da decreto dirigenziale del 22 maggio 1996 pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità - supplemento straordinario al n. 7 - luglio 1996.

3. La prova di cui al primo comma è fissata per il giorno 10 luglio 1997 alle ore 11,30 presso l'istituto otorinolaringoiatria - cattedra di audiologia - Università degli studi di Roma «La Sapienza» - policlinico Umberto I - viale Regina Elena, 324 - Roma.

Art. 3.

1. La prova attitudinale si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idonea la suddetta candidata.

2. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato.

3. Dell'avvenuto superamento della prova il presidente della commissione rilascia immediata certificazione all'interessata.

4. In caso di esito sfavorevole il candidato potrà essere riammesso per una sola volta a ripetere la prova non prima di sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A4669

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 giugno 1997.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Rovigo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18, della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriali del 25 ottobre 1971 con il quale sono state approvate le deliberazioni del 13 e 20 novembre 1970 e 11 giugno 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Rovigo;

Viste la deliberazione del 20 marzo 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Rovigo, sono determinati nelle misure indicate nel-

l'allegata tabella secondo le proposte contenute nella deliberazione datate 20 marzo 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Rovigo, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1997

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIANE AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1996, N. 603 PER LA PROVINCIA DI ROVIGO.

Colture	Giornate per ettaro
Grano	4
Soia	5
Sorgo	5
Medica	5
Cereali minori	5
Mais ceroso	5
Mais da seme	10
Bietole da zucchero	8
Girasole	4
Riso	8
Meloni in serra	200
Meloni e cocomeri in tunnel b.	60
Meloni e cocomeri a p. campo	60
Fragole in serra	350
Fragole a pieno campo	200
Pomodori ed altre in serra	250
Pomodori ed altre da industria	50
Zucche a pieno campo	18
Zucchine con semina macch.	80
Zucchine con semina a mano	120
Patate a macchina	20
Patate a mano	50
Aglio e cipolle a macchina	20
Aglio e cipolle a mano	60
Cetrioli da industria	70
Cetrioli da tavola a mano	100
Piselli da industria	5
Fagiolini da industria	8
Cavolfiore	35
Asparagi	120
Orticole a pieno campo	50
Radicchio	40
Frutteto (mele-pere-pesche)	70
Frutteto (prugne-albicocche)	50
Vigneto	60
Frutteto e vigneto in allevamento	20
Funghi	250
Floricoltura in serra	400
Floricoltura a pieno campo	150

Bestiame	Giornate per capo
Bovini da carne	2
Bovini da latte meccan.	4
Ovini	4
Suini	4
Equini da allevamento	10
Conigli	2
Galline ovaiole	1 g.l./40 c.
Polli da carne	1 g.l./160 c.

97A4574

DECRETO 4 giugno 1997.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Arezzo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 deil'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18, della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriali del 2 marzo 1971 con il quale è stata approvata le deliberazione del 21 dicembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Arezzo;

Viste la deliberazione del 10 febbraio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Arezzo, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo le proposte contenute nella deliberazione datata 10 febbraio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Arezzo, ai sensi dell'art. 9 *quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996 n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 4 giugno 1997

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI AREZZO.

Stima del fabbisogno di giornate lavoro per ettaro coltivato

Tipo di coltura	Prodotto q li	Giornate lavoro per ettaro
Avena	25	14
Orzo	50	4
Grano	30	4
Mais (irriguo)	90	18
Girasole	28	3
Barbabietola (da zucchero)	450	20
Tabacco (Kentuky)	22	110
Tabacco (bright)	24	85
Peperone	275	80
Pomodoro (da industria)	600	35
Pomodoro (da mensa)	600	200
Patata	180	50
Cocomero (p. campo)	500	52
Melone	—	85
Frutticole varie	—	75
Vigneto sp. (racc. manuale)	110	102
Oliveto sp. (racc. manuale)	60	50
Castagneto da frutto	—	10
Bosco c.	—	2
Bosco a.f.	—	4
Prato n. - pascolo	—	7
Ortaggi misti (p.campo)	—	150
Ortaggi misti (serra)	—	275
Piante ornamentali (serra)	—	950
Piante da rinbosch. vivaio	—	475

Stima del fabbisogno di giornate lavoro per capo allevato

Bestiame:

Bovini (semibrado)	9
Bovini da latte (stabulato)	20
Bovini da carne »	12
Equini	14
Suini (fattrici)	5
Suini da carne (ciclo chiuso)	3
Ovini — caprini	3
Animali da bassa corte (x 100 capi)	18
Apicoltura (x arnia)	2

97A4575

DECRETO 4 giugno 1997.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Lecce.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies,* commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18, della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visti i decreti ministeriali del 25 luglio 1987 e del 23 marzo 1993 con i quali sono state approvate le deliberazioni del 9 ottobre 1986 e 23 settembre 1987 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Lecce;

Viste le deliberazioni del 10, 15 e 17 gennaio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro-coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Lecce, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo le proposte contenute nelle deliberazioni datate 10, 15 e 17 gennaio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Lecce, ai sensi dell'art. 9-*quinquies,* comma 15, della legge 28 novembre 1996 n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 4 giugno 1997

Il Ministro: TREU

———

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES,* LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N 608, PER LA PROVINCIA DI LECCE.

Colture	Giornate lavoro per ettaro
Vigneto alberello	50
Vigneto a spalliera	55
Vigneto a tendone	60
Vigneto cons. oliveto	51
Oliveto	48
Agrumeto	75
Frutteto	70
Agrumeto e frutteto	72
Seminativo arborato	15
Seminativo semplice	8
Oleaginose	12
Tabacco	130
Carciofeto	50
Orto irriguo	115
Orto asciutto	70
Colture floreali	300
Melone e anguria	52
Pomodoro (asciutto)	60
Pomodoro (irriguo)	80
Peperone e melanzana	80
Barbabietola	32
Leguminose da granella	15
Erbaio e medicaio	15
Patata	45
Cavolfiore	40

Bestiame	Giornate lavoro per capo
Equini	12
Ovini e caprini	2
Bovini	10
Suini	4

97A4576

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 3 giugno 1997.

Modificazioni al piano di ripartizione delle frequenze.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983 ed in particolare il punto 7 dell'introduzione all'allegato al citato decreto;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1993 mediante il quale sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 in conseguenza del recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 87/372/CEE;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1996 relativo a modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e relative condizioni per l'esercizio del servizio radiomobile analogico pubblico;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva dell'Unione europea 96/2 in particolare l'art. 2 comma 3;

Vista la decisione CEPT ERC/DEC/(97)02 con la quale le bande di frequenze 880-890 MHz e 925-935 MHz sono designate come bande di estensione del sistema radiomobile pubblico cellulare numerico GSM;

Riconosciuta la necessità di destinare ulteriori risorse spettrali al sistema radiomobile pubblico cellulare numerico e di mantenere per il momento inalterata la risorsa destinata al servizio radiomobile pubblico analogico e pertanto di incrementare la quantità di spettro da destinare ai servizi mobili pubblici;

Riconosciuta la necessità di soddisfare le esigenze manifestate dalle Ferrovie dello Stato per una rete radiomobile cellulare numerica destinata esclusivamente al controllo automatico dei convogli ferroviari;

Riconosciuta la necessità di soddisfare le primarie esigenze del Ministero della difesa per lo svolgimento, nella banda dei 900 MHz, di servizi di istituto, anche nel rispetto di accordi internazionali vigenti in campo militare, mediante l'attribuzione al predetto Ministero in esclusiva della banda di frequenze 854-862 MHz e per la costituzione di una rete radiomobile cellulare numerica;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire un calendario per dare attuazione con gradualità alle decisioni oggetto del presente decreto;

Ritenuto che le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al presente provvedimento possano ascriversi al secondo dei due casi previsti nel punto 7 dell'introduzione all'allegato al citato decreto;

Sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nella 105ª adunanza del 30 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di ripartizione delle radiofrequenze del piano nazionale delle radiofrequenze allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 citato nelle premesse e relativa alla banda di frequenze 838-960 MHz è modificata come segue:

Banda di frequenze (Mhz)	SERVIZI	Utilizzatori
838-854	Radiodiffusione (9)	Ministero p.t. (CPS) Ministero p.t. (PRV)
854-862	Fisso	Ministero difesa (57A)
862-876	Fisso .... Mobile escluso aeronautico	Ministero difesa Ministero difesa
876-878	Mobile escluso aeronautico	Ministero p.t. (PRV) (57B)
878-880	Mobile escluso aeronautico (57B)	Ministero difesa
880-915	Mobile escluso aeronautico (57B) (58) (58A)	Ministero p.t. (CPS)
915-921	Fisso .... Mobile escluso aeronautico	Ministero difesa Ministero difesa
921-923	Mobile escluso aeronautico	Ministero p.t. (PRV) (57B)
923-925	Mobile escluso aeronautico (57B)	Ministero difesa
925-960	Mobile escluso aeronautico (57B) (58) (58A)	Ministero p.t. (CPS)

Art. 2.

1. Le note 57 e 59 dell'attuale piano nazionale di ripartizione delle frequenze sono soppresse.

Art. 3.

1. La nota 9 della tabella piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 citato nelle premesse è così modificata:

«(9) Le bande di frequenze 52,5 - 68 MHz, 174 - 230 MHz e 470 - 854 MHz sono utilizzate dal Ministero p.t. per la definizione dei piani di assegnazione di frequenze alle stazioni di radiodiffusione pubbliche e private.

Fino a tale definizione l'utilizzazione delle bande sopracitate da parte delle stazioni private è vincolata alla compatibilità, da accertarsi da parte del Ministero p.t., con le assegnazioni di frequenze alle stazioni del servizio pubblico nazionale».

2. La nota 58 della tabella piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze citato nelle premesse, già modificata dal decreto ministeriale 4 maggio 1993, è così ulteriormente modificata:

«(58) Le bande di frequenze 890-915 MHz e 935-960 MHz sono le bande attribuite dalla direttiva 87/372 CEE del 25 giugno 1987 al servizio radiomobile pubblico numerico paneuropeo (GSM). Le bande di frequenze 897,1-913,7 MHz e 942,1-958,7 MHz sono riservate in esclusiva al servizio GSM. Le restanti porzioni di banda, attualmente utilizzate per il servizio radiomobile pubblico analogico e per i terminali senza filo di prima generazione, potranno essere riservate in esclusiva dal Ministero p.t. al servizio GSM, sulla base della domanda commerciale».

Art. 4.

1. Alla tabella del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 citato nelle premesse sono aggiunte le seguenti note:

«(57A) Fino al 31 dicembre 2000 la banda di frequenze 854-862 MHz è attribuita a parità di statuto anche al servizio di radiodiffusione. Le utilizzazioni del servizio di radiodiffusione sono limitate a quelle esistenti»;

«(57B) Le bande di frequenze 876-878 MHz e 921-923 MHz sono riservate a partire dal 1° gennaio 2001, in accordo con la Raccomandazione della CEPT T/R 25-09, per la realizzazione da parte delle Ferrovie dello Stato di una rete radiomobile cellulare numerica destinata esclusivamente al controllo automatico dei convogli ferroviari ivi incluse le connesse comunicazioni di servizio. La rete deve essere realizzata utilizzando i criteri tecnici e progettuali idonei a conseguire un'ottimale utilizzazione dello spettro nelle zone ad elevata densità di traffico.

Eventuali ulteriori necessità di frequenze che dovessero manifestarsi, per la stessa finalità, dopo l'anno 2005 potranno essere soddisfatte nelle bande 878-880 MHz e 923-925 MHz, previo accertamento da parte del Ministero p.t. del rispetto delle condizioni tecniche sopra riportate e con la cessazione contestuale delle preesistenti assegnazioni alle F.S. di frequenze di diffusione in altre gamme di frequenze.

Fino al 31 dicembre 2000 è consentita alle Ferrovie dello Stato la sperimentazione del servizio su aree geografiche che saranno coordinate con il Ministero della difesa.

Le bande di frequenze 878-880 MHZ e 923-925 MHZ sono utilizzate dal Ministero della difesa per la realizzazione di una rete radiomobile cellulare numerica, che impiega la tecnica GSM.

Qualora venga accertato che le esigenze delle Ferrovie dello Stato dopo l'anno 2005 non possono essere soddisfatte con le bande di frequenze 876-878 MHz e 921-923 MHz, le utilizzazioni del Ministero della difesa relative alla rete radiomobile sopra citata potranno essere spostate nelle bande di frequenze 880-882 MHz e 925-927 MHz, limitatamente alle zone ove tali esigenze si sono manifestate»;

«(58A) In accordo con la Decisione CEPT ERC/DEC/(97)02 le bande di frequenze 880-890 MHz e 925-935 MHz sono designate come bande di estensione del sistema radiomobile pubblico cellulare numerico GSM. Porzioni di tali bande vengono destinate al sistema GSM in funzione della domanda commerciale, allorché saranno rese disponibili dal sistema radiomobile pubblico analogico.

Le bande di frequenze 880-896,8 MHz e 925-941,8 MHz sono attualmente utilizzate dal servizio radiomobile pubblico analogico, tuttavia per il predetto servizio le sottobande di frequenze 883,8-888 MHz e 928,8-933 MHz possono essere impiegate solo nelle città di Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma, Padova, Palermo, Torino e Venezia.

Tali utilizzazioni saranno progressivamente ridotte in funzione delle accertate ulteriori esigenze del sistema GSM. In ogni caso le utilizzazioni del sistema analogico avranno termine alla data del 31 dicembre 2005».

Art. 5.

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 1996, citato nelle premesse è soppresso.

Art. 6.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1997

Il Ministro: MACCANICO

97A4602

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 3 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto della società «Assicurazioni internazionali S.p.a.», in via breve «Assint S.p.a.», in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche del programma di attività e dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla società «Assicurazioni internazionali S.p.a. - in breve detta «Assint S.p.a.», ed i successivi decreti ministeriali di autorizzazione in data 10 dicembre 1984 e 20 giugno 1986;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci della «Assicurazioni internazionali S.p.a.» - in via breve «Assint S.p.a»., tenutasi in data 5 maggio 1997, concernente la modifica dell'art. 2 dello statuto sociale riguardante il trasferimento della sede sociale da Milano, in via Boncompagni n. 60 a Milano, via G. B. Cassinis n. 21, e dell'art. 5 relativamente all'aumento a pagamento del capitale sociale da L. 3.527.750.000 a L. 7.055.500.000 da sottoscrivere entro il 31 dicembre 1997;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della «Assicurazioni internazionali S.p.a.» in breve, «Assint S.p.a.», con le modifiche apportate agli articoli 2 e 5 che comportano rispettivamente il trasferimento della sede sociale da Milano, via Boncompagni n. 60, a Milano, via G. B. Cassinis n. 21, e l'aumento a pagamento del capitale sociale da L. 3.527.750.000 a L. 7.055.500.000 da sottoscrivere entro il 31 dicembre 1997.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A4606

PROVVEDIMENTO 4 giugno 1997.

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni della Mutua assicuratrice Cotoni, in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 65, comma 1, lettera *a)* del predetto decreto;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Mutua assicuratrice Cotoni, con sede in Milano;

Viste le istanze presentate in data 28 aprile e 21 maggio 1997 dalla Mutua assicuratrice Cotoni di rinunzia all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami corpi di veicoli aerei, r.c. aeromobili, credito (limitatamente al credito ipotecario aeronautico), e riassicurativa nei rami infortuni (limitatamente alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale), altri danni ai beni, perdite pecuniarie di vario genere (con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia e rischi di impiego), tutela giudiziaria nonché dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, r.c. autoveicoli terrestri (limitatamente alla responsabilità civile del vettore), r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti), credito (limitatamente al credito ipotecario navale);

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Mutua assicuratrice Cotoni, con sede in Milano è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività:

a) assicurativa nei rami: corpi di veicoli aerei, r.c. aeromobili, credito (limitatamente al credito ipotecario aeronautico);

b) riassicurativa nei rami: infortuni (limitatamente alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale), altri danni ai beni, perdite pecuniarie di vario genere (con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia e rischi di impiego), tutela giudiziaria;

c) assicurativa e riassicurativa nei rami: corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, r.c. autoveicoli terrestri (limitatamente alla responsabilità civile del vettore), r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti), credito (limitatamente al credito ipotecario navale).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A4607

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 7 aprile 1997.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea del tratto costiero dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboy nel comune di Menfi.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5686 del 16 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 20 del 17 aprile 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, il territorio costiero del comune di Menfi, dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboy, comprendente la contrada Caparrina e la contrada Bertolino di Mare, ricadente nel comune di Menfi, è stato dichiarato temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il decreto n. 5590 del 29 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 17, del 5 aprile 1995, con il quale è stato prorogato, per un ulteriore biennio, il vincolo sopra descritto;

Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5686 del 16 marzo 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia, quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento con nota n. 2206 del 22 marzo 1997;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo con D.P.R.S. n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il Comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico, alle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposta, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un anno l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea vigente nel territorio costiero del comune di Menfi, dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboy, comprendente la contrada Caparrina e la contrada Bertolino di Mare, ricadente nel comune di Menfi, area meglio individuata nel decreto n. 5686 del 16 marzo 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato, per un anno dalla data di sua scadenza, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sul territorio costiero del comune di Menfi, dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboy, comprendente la contrada Caparrina e la contrada Bertolino di Mare, ricadente nel comune di Menfi per effetto del decreto n. 5686 del 16 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 20 del 17 aprile 1993, prorogato con decreto n. 5590 del 29 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 17 del 5 aprile 1995, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre l'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 5686 del 16 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 20 del 17 aprile 1993, facente parte del comune di Menfi, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/40.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Menfi, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della suddetta Gazzetta Ufficiale sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Menfi dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza di Agrigento comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta Ufficiale sopra citata all'albo del comune di Menfi.

Palermo, 7 aprile 1997

L'assessore: D'ANDREA

97A4580

DECRETO ASSESSORIALE 7 aprile 1997.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea del territorio costiero del comune di Menfi, denominato «Serrone Cipollazzo».

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5563 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, il territorio costiero, denominato «Serrone Cipollazzo», ricadente nel comune di Menfi, è stato dichiarato temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il decreto n. 5591 del 29 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 17, del 5 aprile 1995, con il quale è stato prorogato, per un ulteriore biennio, il vincolo sopra descritto;

Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5563 del 23 febbraio 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia, quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento con nota n. 2206 del 22 marzo 1997;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo con D.P.R.S. n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il Comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico, alle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposta, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un anno l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea vigente nel territorio costiero denominato «Serrone Cipollazzo» ricadente nel comune di Menfi, area meglio individuata nel decreto n. 5563 del 23 febbraio 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato, per un anno dalla data di sua scadenza, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sul territorio costiero denominato «Serrone Cipollazzo», ricadente nel comune di Menfi per effetto del decreto n. 5563 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, prorogato con decreto n. 5591 del 29 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 17 del 5 aprile 1995, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre l'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 5563 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, facente parte del comune di Menfi, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/40.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Menfi, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della suddetta Gazzetta ufficiale sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Menfi dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza di Agrigento comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo del comune di Menfi.

Palermo, 7 aprile 1997

L'assessore: D'ANDREA

97A4581

DECRETO ASSESSORIALE 7 aprile 1997.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea della zona denominata Timpa di Guardiola-Monte d'Oro-Casalrosato-Eremo di S. Anna, ricadente nei territori dei comuni di S. Gregorio di Catania, Valverde, Acicastello e Acicatena.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5390 del 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 24 del 6 maggio 1995, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, il territorio facente parte della zona denominata Timpa di Guardiola-Monte d'Oro-Casalrosato-Eremo di S. Anna, ricandente nei territori comunali di S. Gregorio di Catania, Valverde, Acicastello e Acicatena, è stato dichiarato temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5390 del 14 marzo 1995 mediante adeguate misure di salvaguardia, quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento con nota n. 3535 del 6 marzo 1997;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo con D.P.R.S. n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il Comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione oggettiva del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico, alle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposta, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea vigente nel territorio facente parte della zona denominata Timpa di Guardiola-Monte d'Oro-Casalrosato-Eremo di S. Anna, ricandente nei comuni di S. Gregorio di Catania, Valverde, Acicastello e Acicatena, area meglio individuata nel decreto n. 5390 del 14 marzo 1995, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato, per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sul territorio facente parte della zona denominata Timpa di Guardiola-Monte d'Oro-Casalrosato-Eremo di S. Anna, ricadente nei comuni di S. Gregorio di Catania, Valverde, Acicastello e Acicatena per effetto del decreto n. 5390 del 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 24 del 6 maggio 1995, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre l'anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto n. 5390 del 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 24 del 6 maggio 1995, facente parte dei comuni di S. Gregorio di Catania, Valverde, Acicastello e Acicatena ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/40.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di S. Gregorio di Catania, Valverde, Acicastello e Acicatena, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della suddetta Gazzetta ufficiale sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di S. Gregorio di Catania, Valverde, Acicastello e Acicatena dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza di Catania comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo dei comuni di S. Gregorio di Catania, Valverde, Acicastello e Acicatena.

Palermo, 7 aprile 1997

L'assessore: D'ANDREA

97A4582

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 26 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del giorno 11 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994) relativo all'ordinamento didattico del corso di diploma di operatore giudiziario - tabella III capo IV;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 3 giugno 1996;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del giorno 18 luglio 1996;

Decreta:

lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

dopo l'art. 18 dello statuto relativo alla facoltà di giurisprudenza viene inserito il diploma universitario di operatore giudiziario con il relativo spostamento della numerazione seguente.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE GIUDIZIARIO

Art. 19 (*Finalità e durata*). — 1. Il corso di diploma universitario per operatore giudiziario fornisce le conoscenze giuridiche e gli strumenti operativi necessari per svolgere attività autonome nell'ambito del processo. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario per operatore giudiziario.

2. Il corso di diploma per operatore giudiziario afferisce alla facoltà di giurisprudenza ed ha durata triennale.

3. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per i corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma, il quale, con propria delibera, riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

4. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nel rispetto dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

5. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

6. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma avverrà secondo le norme stabilite ogni anno dal consiglio di facoltà nei limiti dei posti determinati.

Art. 20 (*Compiti del consiglio di corso di diploma*). — 1. Nell'ambito del regolamento della facoltà di giurisprudenza il consiglio di corso di diploma per operatore giudiziario:

a) individua gli insegnamenti fondamentali obbligatori;

b) determina il numero e la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea o diploma universitario;

d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 21 (*Numero annualità di insegnamento*). — 1. Il corso di diploma universitario per operatore giudiziario comprende almeno quattordici e non più di sedici annualità di insegnamento, una prova d'idoneità di conoscenze informatiche di base; si conclude con un esame di diploma.

2. Il consiglio del corso di diploma universitario stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove d'idoneità, del giudizio di valutazione del tirocinio professionale, dell'esame di diploma.

Art. 22 (*Aree disciplinari fondamentali*). — 1. Sono fondamentali le seguenti dieci aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa;

2) area del diritto civile e del diritto di famiglia;

3) area del diritto commerciale e del diritto fallimentare;

4) area del diritto del lavoro;

5) area del diritto comparato, internazionale e comunitario;

6) area del diritto penale;

7) area del diritto processuale civile e del diritto fallimentare;

8) area del diritto processuale penale e dell'ordinamento giudiziario;

9) area storico-giuridica;

10) area del diritto tributario.

2. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, il consiglio di corso di diploma universitario rende obbligatoria almeno una annualità d'insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali).

3. È obbligatorio un insegnamento almeno semestrale della disciplina informatica giuridica.

Art. 23 (*Affinità e riconoscimento crediti*). — 1. Tra il corso di laurea ed il corso di diploma universitario per consulente del lavoro, vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.

2 Ai fini del conseguimento del diploma per operatore giudiziario sono riconosciuti totalmente o parzialmente, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea in giurisprudenza, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal consiglio del corso di diploma per il corso di diploma per operatore giudiziario.

Art. 24 (*Insegnamenti impartiti e attivabili*). — 1. Il consiglio di corso di diploma, prima dell'inizio di ogni anno accademico, delibera, se necessario, l'attivazione o la disattivazione degli insegnamenti di cui al comma seguente nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti didattico di Ateneo e di facoltà.

2. Nel corso di diploma per operatore giudiziario sono impartiti i seguenti insegnamenti:

Settore scientifico-disciplinare	Insegnamenti
F22B - Medicina legale	Antropologia criminale Criminologia Medicina legale
N01X - Diritto privato	Tutti
N02X - Diritto privato comparato	Tutti
N03X - Diritto agrario	Tutti
N04X - Diritto commerciale	Tutti
N05X - Diritto dell'economia	Tutti
N06X - Diritto della navigazione	Tutti
N07X - Diritto del lavoro	Tutti
N08X - Diritto costituzionale	Tutti
N09X - Istituzioni di diritto pubblico	Tutti
N10X - Diritto amministrativo	Tutti
N11X - Diritto pubblico comparato	Tutti
N12X - Diritto canonico e diritto ecclesiastico	Tutti
N13X - Diritto tributario	Tutti
N14X - Diritto internazionale	Tutti
N15X - Diritto processuale civile	Tutti
N16X - Diritto processuale penale	Tutti
N17X - Diritto penale	Tutti
N18X - Diritto romano e diritti dell'antichità	Tutti
N19X - Storia del diritto italiano	Tutti
N20X - Filosofia del diritto	Tutti
N21X - Sociologia del diritto	Tutti
P01A - Economia politica	Economia politica Istituzioni di economia Storia dell'economia politica
P01B - Politica economica	Economia applicata Economia dell'ambiente Economia del lavoro Economia delle istituzioni Politica economica Politica economica europea
P01C - Scienza delle finanze	Tutti
P01G - Economia internazionale	Economica dell'integrazione europea Economia internazionale Economia politica

Settore scientifico-disciplinare	Insegnamenti
P02C - Finanza aziendale	Analisi finanziaria finanza aziendale finanziamenti di aziende
P02D - Organizzazione aziendale	Organizzazione aziendale organizzazione e gestione delle risorse economiche
Q01B - Storia delle dottrine politiche	Tutti
Q01C - Storia delle istituzioni politiche	Storia costituzionale storia dell'amministrazione pubblica storia delle istituzioni politiche
Q02X - Scienza politica	Organizzazione e comportamento giudiziario organizzazione e comportamento legislativo organizzazione politica europea scienza dell'amministrazione teoria dell'organizzazione
Q04X - Storia delle relazioni internazionali	Storia dei trattati e politica internazionale storia delle relazioni internazionali storia dell'integrazione europea
S01A - Statistica	Statistica
S03B - Statistica sociale	Statistica giudiziaria

Modena, 26 settembre 1996

Il rettore: CIPOLLI

97A4591

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 14 maggio 1997.

Rettifica al decreto rettorale 20 dicembre 1995, relativo alla situazione del corso di laurea in biotecnologie.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996 ed in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 311, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1994, con il quale è stata introdotta nell'ordinamento didattico universitario la tabella XXIV-*bis* relativa al corso di laurea in biotecnologie;

Visto il decreto rettorale 20 dicembre 1995, con il quale l'Università di Milano ha istituito il corso di laurea in biotecnologie;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1995, con il quale sono stati corretti errori materiali contenuti nella tabella XXIV-*bis* e relativi agli indirizzi biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie mediche, biotecnologie industriali, biotecnologie veterinarie;

Ravvisata l'opportunità di provvedere conseguentemente alla correzione degli stessi errori materiali presenti nell'ordinamento del corso di laurea in biotecnologie come istituito con il già citato decreto rettorale 20 dicembre 1995;

Decreta:

L'art. 148 dello statuto dell'Università degli studi di Milano di cui al regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni è rettificato nel modo che segue:

dalle aree 15 e 16 dell'indirizzo «biotecnologie farmaceutiche» sono eliminati, rispettivamente, i settori scientifico-disciplinari F04A e E04A;

nell'area 16 dell'indirizzo «biotecnologie industriali» il settore scientifico-disciplinare E04A è sostituito con il settore scientifico-disciplinare F04A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 maggio 1997

Il rettore: MANTEGAZZA

97A4608

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 14 aprile 1997, n. **262584.**

Nautica da diporto. Articoli 6, 10, 11, 15 e 17 del decreto-legge n. 535 del 21 ottobre 1996 convertito in legge n. 647 del 23 dicembre 1996.

A tutte le Compamare

A tutti i Circomare

A tutte le Locamare

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale della M.C.T.C. - S.A.N.I.

Al Comando generale delle capitanerie di porto

A tutte le direzioni marittime

La *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996, ha pubblicato la legge n. 647 del 23 dicembre 1996 che ha convertito il decreto-legge n. 535 del 21 ottobre 1996 recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico e armatoriale.

Gli articoli 6, 10, 11, 15 e 17 del provvedimento dettano disposizioni in materia di nautica da diporto, per le quali si forniscono, per uniformità di indirizzo, i criteri di applicazione di carattere generale che seguono.

A) L'art. 6, comma 1, recita «A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato, esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.

In assenza di una normativa che disciplini espressamente l'attività del volontariato, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento per le unità di cui trattasi.

1) Gli enti e le associazioni di volontariato devono essere iscritti presso gli organismi provinciali della protezione civile che provvedono a rilasciare apposita dichiarazione nella quale devono essere indicate specificatamente le unità da diporto che l'ente o associazione pone a disposizione dell'organo provinciale ai fini della prevenzione degli incidenti nelle acque marittime o in quelle interne, nonché per l'assistenza a persone o al loro soccorso.

2) Gli enti e le associazioni di volontariato possono impiegare dette unità, sia in caso di emergenza sia per esercitazioni, nell'ambito della provincia nella quale sono iscritte. Gli enti medesimi possono utilizzare dette unità anche in province diverse previa autorizzazione dell'organismo della protezione civile di iscrizione.

La dichiarazione di cui al punto 1), nonché le autorizzazioni di cui al punto 2), rilasciate dall'organismo provinciale per operare in sedi diverse devono essere inviate alla competente autorità marittima o a quella delle acque interne, nella cui circoscrizione l'unità normalmente staziona o viene utilizzata nei casi di emergenza o per le esercitazioni.

B) Il medesimo art. 6, comma 2, recita «In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui all'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, sono versati all'ufficio del registro competente per territorio».

La norma in questione supera il disposto dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 10 gennaio 1991, n. 77, che è, quindi, da ritenersi tacitamente abrogato. Le somme riscosse in applicazione di sanzioni amministrative per violazione alle norme che disciplinano la tassa di stazionamento sono conferite allo Stato, con gli stessi criteri e modalità stabilite per le altre sanzioni previste dal codice della navigazione e dalla legge sulla nautica da diporto, anche per quanto concerne la riscossione coattiva.

C) L'art. 10 prevede la «Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da porto adibite a noleggio per le acque marittime ed interne». Il titolo si aggiunge agli altri titoli professionali marittimi e della navigazione interna già previsti dagli articoli 123 e 130 del codice della navigazione, ed abilita *esclusivamente* alla assunzione del comando e della condotta delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.

I commi da 2 a 5 definiscono i requisiti necessari per il conseguimento del titolo di conduttore delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio per il personale della navigazione marittima e per quello della navigazione nelle acque interne.

Al riguardo si precisa che per conseguire il titolo professionale di conduttore delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio è richiesto il possesso di entrambe le abilitazioni (a motore ed a vela - senza limiti ovvero entro sei miglia) di cui all'art. 20 della legge n. 50 del 1971 e successive modificazioni, a seconda che trattasi di navigazione marittima o di quella nelle acque interne.

Al fine di superare talune incertezze in passato manifestate, sulla applicazione della precedente normativa, il comma 6 dell'art. 10 chiarisce definitivamente che anche coloro che sono in possesso di altri titoli profes-

sionali marittimi di cui ai ricordati articoli 123 e 130 del codice della navigazione, possono comandare imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nei limiti di navigazione stabiliti da ciascun titolo.

Applicati al settore del diporto, i limiti di navigazione di ciascun titolo professionale per assumere il comando delle unità da diporto in noleggio, sono i seguenti:

capitano di lungo corso e aspirante C.L.C., navigazione illimitata; padrone marittimo, entro il Mediterraneo; marinaio autorizzato, lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo; capo barca per il traffico nello Stato, lungo le coste continentali ed insulari dell'Italia e comunque entro il limite del mare territoriale; capo barca per il traffico locale, navigazione all'interno dèlla giurisdizione del compartimento di iscrizione dell'unità e dei due compartimenti limitrofi:

coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 130 del C.N. possono comandare le imbarcazioni da diporto in noleggio solo nelle acque interne.

Il comma 7 dell'art. 10 individua le autorità marittime o quelle della navigazione interna competenti al rilascio del titolo professionale di cui trattasi. Il modello di attestato per il conferimento del titolo professionale è quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1997.

Il comma 8 dell'art. 10 nel definire il contenuto dei contratti di locazione e di noleggio di unità da diporto, alla lettera *b)*, stabilisce che le unità da diporto utilizzate nell'esercizio del noleggio non possono trasportare più di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio.

Il ricordato limite dei dodici passeggeri costituisce anticipata attuazione di quanto previsto dalla direttiva del Consiglio della Unione europea in materia di sicurezza per il trasporto passeggeri, con la quale, al fine di un più elevato grado di sicurezza in mare dei cittadini dell'Unione, si è previsto quale discrimine per l'applicabilità o meno della normativa di cui alla convenzione S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) proprio il numero dei passeggeri trasportati (superiore o inferiore a dodici), qualsivoglia siano le dimensioni dell'unità o la classificazione amministrativa della stessa (da diporto o da traffico).

Con il recepimento di tale disposizione vengono cosi del tutto superati i dubbi e le incertezze in passato sollevate sulla distinzione tra time charter di unità per trasporto passeggeri, e noleggio di unità da diporto; il dato oggettivo oggi fornito dalla norma dà garanzia di chiara distinzione tra le due categorie di attività quanto mai importante sia per la sicurezza dei trasportati, sia per una corretta concorrenza commerciale tra operatori.

Le unità da diporto, impiegate nell'attività di noleggio, per poter trasportare un numero di passeggeri superiore a quello stabilito devono essere preventivamente trasferite nei registri delle navi minori e galleggianti di cui all'art. 146 del codice della navigazione, non potendosi più ad esse applicare la speciale normativa sul diporto.

Secondo il chiaro dettato della norma di cui alla ricordata lettera *b)* del comma 8 la limitazione dei dodici passeggeri trova applicazione *per le sole unità da diporto in noleggio.*

Si ricorda infine che ai sensi dell'art. 37 della legge n. 50 del 1971, e successive modificazioni, per le navi da diporto, la competente autorità marittima provvede al rilascio del «ruolino di equipaggio» nel quale devono essere annotati i membri dell'equipaggio, aventi titoli professionali marittimi, e le relative qualifiche rivestite a bordo; naturalmente la disposizione trova applicazione anche per le imbarcazioni da diporto in noleggio per quanto concerne i soggetti in possesso del titolo professionale di cui all'art. 10 in esame. Per il rilascio ed il rinnovo del ruolino di equipaggio alle unità in questione si osservano le norme in materia previste per l'armamento delle navi minori e galleggianti.

Il comma 10 del medesimo art. 10, prevede: «l'utilizzazione dei natanti da diporto per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonché per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali».

La norma è volta a consentire una disciplina necessariamente più flessibile e maggiormente aderente alle realtà e agli usi locali, per l'utilizzazione di piccoli mezzi nautici finalizzata allo svolgimento di attività turistiche locali.

A titolo esemplificativo e di orientamento, si ricordano: lo sci nautico per conto terzi, il volo ascensionale, il traino di piccoli gommoni (c.d. banane-boat), le brevi gite turistiche in mare, le visite alle bellezze naturali delle coste (grotte marine, ecc.) o di fondali marini anche con il trasporto di sportivi.

In relazione a quanto sopra, le autorità marittime (Compamare e Circomare) d'intesa con gli enti locali (regione, comune, aziende di soggiorno, operatori turistici del settore, ecc.) provvederanno ad individuare quelle micro attività di carattere stagionale che vengono svolte nella zona con l'impiego dei natanti da diporto.

Le ordinanze di cui trattasi dovranno essenzialmente preoccuparsi di dettare la disciplina dell'utilizzo dei mezzi stessi con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla incolumità degli utenti di detti servizi ed infine alla salvaguardia delle persone impegnate in attività balneari o ricreative.

Si evidenzia con l'occasione che la norma stessa conferisce all'autorità marittima il potere-dovere di stabilire una disciplina differenziata che tenga conto delle caratteristiche meteo-marine della zona, del concreto utilizzo dei mezzi per lo svolgimento delle attività di

cui trattasi, stabilendo al riguardo i limiti dalla costa dalla quale i mezzi possono allontanarsi o entro i quali non debbono avvicinarsi alla riva le dotazioni di sicurezza per tutti i trasportati, i requisiti di coloro che assumono il comando o la condotta delle unità da diporto interessate, le autorizzazioni di polizia e di commercio di cui devono essere muniti i soggetti che svolgono le attività in questione, le polizze assicurative necessarie a garanzia dei clienti di dette attività, nonché per responsabilità civile verso terzi.

Il comma 11 del medesimo art. 10 ha sostituito l'art. 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171. Il provvedimento in esame, innovando la precedente normativa, consente l'utilizzazione mediante contratti di locazione o di noleggio oltre che delle imbarcazioni e dei natanti anche delle navi da diporto.

Per l'esercizio dell'attività non è richiesta una specifica autorizzazione.

Le società o ditte individuali, aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, per poter esercitare l'attività di locazione o di noleggio con le unità da diporto, devono essere iscritte presso la competente camera di commercio. Il certificato di iscrizione ovvero una dichiarazione sostitutiva di notorietà contenente gli estremi della iscrizione dell'impresa per tale attività unitamente alla domanda ed alla licenza di navigazione, devono essere presentati all'Ufficio marittimo di iscrizione (per le navi e le imbarcazioni). Il predetto ufficio provvede ad apporre nel registro e sulla licenza di navigazione la seguente annotazione:

«L'unità è impiegata nell'attività di locazione/noleggio dalla soc./ditta ....
con sede in .... iscritta al n. ....
del registro delle imprese della Camera di commercio di ....
La medesima è autorizzata a trasportare fino a 12 passeggeri, escluso l'equipaggio» (quest'ultima annotazione solo in caso di noleggio dell'unità).

Per le unità abilitate a trasportare un numero di passeggeri inferiore a 12, il numero delle persone trasportabili è quello annotato sulla licenza di navigazione.

Le successive variazioni o cancellazioni possono essere effettuate solo dall'ufficio di iscrizione.

A tale scopo gli uffici marittimi periferici, anche in relazione ad eventuali indagini conoscitive sullo sviluppo del fenomeno in esame, devono istituire un apposito elenco, da tenere costantemente aggiornato, in cui dovranno essere annotate le unità da diporto iscritte nei propri registri (navi e imbarcazioni) impiegate nell'attività di locazione e/lo di noleggio.

In attesa della emanazione del regolamento per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto impiegate nell'attività di noleggio, annunciato al successivo comma 13, alle unità in questione devono essere strettamente applicate le norme regolamentari e di sicurezza attualmente vigente (decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232) con particolare riferimento ai mezzi di salvataggio ed alle dotazioni di sicurezza nonché al numero massimo delle persone che possono essere trasportate.

D) L'art. 11 della legge fissa definitivamente il limite della potenza massima del motore e le relative cilindrate oltre le quali è richiesto il possesso della patente nautica.

Si ritiene opportuno evidenziare — onde prevenire ulteriori quesiti in merito — che il comma 4 del medesimo articolo 11, il quale ha introdotto il divieto di procedere alla omologazione dei motori, da installare a bordo delle unità da diporto, in grado di sviluppare potenze superiori al 30% a quelle per le quali l'omologazione è stata richiesta, è diretto agli enti tecnici che devono procedere al collaudo dei motori ed al rilascio del relativo certificato di omologazione.

E) L'art. 15 della citata legge, nell'apportare alcune semplificazioni relative alla procedura a osservare all'arrivo ed alla partenza delle navi dal porto, al quarto comma prevede che gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione non si applicano alle unità da diporto. La norma in esame, chiarisce definitivanente alcune incertezze riguardanti le formalità richieste all'arrivo o alla partenza delle unità da diporto. Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo, per tutte le unità da diporto, comprese le navi da diporto, resta definitivamente confermato che non trova applicazione il disposto del secondo comma dell'art. 380 del regolamento al codice della navigazione, né conseguentemente sono dovuti i tributi previsti dalla legge n. 255/1991.

F) L'art. 17 della legge reca la sanatoria per quei diportisti che, erroneamente, negli anni 1992 e 1993, avevano effettuato compensazione tra somme in eccedenza versate e quelle invece dovute negli anni stessi per tassa di stazionamento di cui alla legge n. 202/1991. Come è noto tale ultima legge prevedeva la possibilità di compensazione solamente tra importi dovuti nell'anno 1992 e quelli versati in eccedenza nel 1991.

I comandi in indirizzo sono invitati a rappresentare a questo Ministero eventuali problematiche che dovessero insorgere in sede di applicazione delle disposizioni di cui sopra o ad inoltrare richiesta di ulteriori chiarimenti ritenuti necessari o utili ai fini di una corretta applicazione della normativa di cui trattasi.

Si pregano infine i medesimi comandi di estendere le direttive di cui sopra alle dipendenti Delemare autorizzate alla tenuta dei registri delle imbarcazioni da diporto.

Il Ministro: BURLANDO

Registrata alla Corte dei conti il 23 maggio 1997
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 353

97A4585

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 29 maggio 1997, n. **GM 103058/4207 DL.**

Applicazione del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, in materia di compatibilità elettromagnetica.

Vista la circolare del 16 gennaio 1996 in materia di compatibilità elettromagnetica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1996;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE, dalla direttiva 93/68/CEE e dalla direttiva 93/97CEE;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Considerate le linee guida elaborate dalla Commissione europea relativamente all'applicazione della anzidetta direttiva 89/336 e delle successive sulla compatibilità elettronagnetica;

Tenuto conto che l'applicazione della circolare del 16 gennaio 1996 ha determinato perplessità circa la disciplina dei «prodotti pronti all'uso»;

Tenuto conto che l'applicazione del decreto legislativo n. 615/1996 ha dato luogo a problemi interpretativi con riguardo all'art. 7, comma 5, relativo all'apposizione della marcatura CE, all'art. 10, comma 3, concernente i luoghi presso i quali possono essere effettuati i controlli, ed all'art. 11, comma 2, e comma 7, lettera *c)*, riguardante le sanzioni correlate agli illeciti;

Viste le numerose richieste di chiarimento sulle anzidette disposizioni pervenute da parte delle associazioni di categoria dei costruttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Considerata la necessità di fornire alle autorità preposte alla sorveglianza del mercato indicazioni precise circa gli ambiti delle funzione di controllo e di evitare turbative del mercato;

Si precisa quanto segue:

1) la marcatura CE di conformità, di cui al comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, deve essere apposta sull'apparecchio o, se ciò non è possibile, sulle istruzioni per l'uso ovvero sul tagliando di garanzia ovvero sull'imballaggio;

2) le verifiche ed i controlli di cui al comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, non riguardano i prodotti in fase di produzione ma quelli immessi nel mercato e destinati ai Paesi dell'Unione europea e possono essere svolti, per ciò che attiene ai costruttori ed agli importatori, nei reparti o nelle aree di spedizione ove i prodotti sono pronti ed imballati per i destinatari;

3) fermo restando quanto esplicitato al punto 2, l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di cui al comma 3, lettera *a)*, dell'art. 10 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, riguarda i casi in cui non sono previsti appositi reparti di immagazzinamento e deve avere per oggetto soltanto le aree di spedizione associate ai luoghi di fabbricazione;

4) la dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario, come stabilito dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti e non deve accompagnare i singoli prodotti; di conseguenza, le sanzioni previste dall'art. 11 si applicano qualora le autorità competenti accertino la mancanza della dichiarazione di conformità presso il costruttore o il mandatario;

5) gli apparati pronti all'uso, ossia quelli che non necessitano di apposita installazione e per i quali non è possibile determinare il momento della prima utilizzazione, privi della marcatura CE, immessi in commercio al dettaglio ovvero posti a disposizione dell'utilizzatore finale entro la data del 31 dicembre 1995 e conformi alle norme italiane sulla compatibilità elettromagnetica in vigore alla data del 30 giugno 1992, possono essere commercializzati senza una scadenza definita.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

97A4651

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 22 marzo 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Kary Veikko Valter Pesonius console generale onorario della Repubblica di Finlandia a Milano;

Antonio Dionisio console generale onorario della Repubblica di Finlandia a Torino.

97A4586

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 giugno 1997

Dollaro USA	1691,86
ECU	1918,40
Marco tedesco	986,05
Franco francese	291,50
Lira sterlina	2768,39
Fiorino olandese	876,48
Franco belga	47,779
Peseta spagnola	11,651
Corona danese	258,97
Lira irlandese	2564,86
Dracma greca	6,202
Escudo portoghese	9,742
Dollaro canadese	1221,12
Yen giapponese	15,198
Franco svizzero	1177,19
Scellino austriaco	140,10
Corona norvegese	236,14
Corona svedese	217,60
Marco finlandese	328,07
Dollaro australiano	1284,12

97A4719

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di un posto di ruolo di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di ruolo di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

Settore scientifico-disciplinare: S01B «statistica per la ricerca sperimentale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento del ricercatore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A4656

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina e il settore sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

un posto per la disciplina «psicologia dello sviluppo», settore scientifico-disciplinare: M11A «psicologia dello sviluppo e dell'educazione», per il corso di laurea in scienze dell'educazione.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4657

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro 21 aprile 1997 concernente: «Emissione di monete d'oro da L. 50.000 commemorative del 1600° anniversario della morte di S. Ambrogio». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 17 maggio 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 11, seconda colonna, art. 1, comma 1, terzo rigo, dove è scritto: «... anniversario della *nascita* di S. Ambrogio ...», leggasi: «... anniversario della *morte* di S. Ambrogio ...».

97A4660

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 1997)

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T.592 del 24 aprile 1997, concernente la specialità medicinale TIMICON alla pag. 39, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... sono effettuate *anche* presso l'officina farmaceutica della società Merck Sharp & Dohme Chibret, Clermont Ferrand (Francia).», leggasi: «... sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Merck Sharp & Dohme Chibret, Clermont Ferrand (Francia).».

97A4661

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 1997)

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./594 del 24 aprile 1997, concernente la specialità medicinale CLARVISAN PVA alla pag. 39, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - *PPT N. 594* del 24 aprile 1997», leggasi: «Estratto di provvedimento di modifica di A.I.C. - *PPT N. 593* del 24 aprile 1997».

97A4662

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 105 dell'8 maggio 1997)

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./604 del 24 settembre 1997, concernente la specialità medicinale SEREUPIN alla pag. 40, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Estratto provvedimento di modifica A.I.C. - PPT N. 604 del *24 settembre 1997*», leggasi: «ESTRATTO di provvedimento di modifica A.I.C. - PPT N. 604 *del 24 aprile 1997*».

97A4663

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 3 giugno 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto n. 195/97 del 12 maggio 1997 concernente la specialità medicinale ENO, alla pag. 57, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ENO anche nelle forme e confezioni: "gusto arancia" 10 bustine 5 g, "gusto limone" 10 bustine *15* g, ...» leggasi: «È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ENO anche nelle forme e confezioni: "gusto arancia" 10 bustine 5 g, "gusto limone" 10 bustine *5* g, ...».

97A4688

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F LLI DESSI
Corso V Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari

- annuale	L.	**440.000**
- semestrale	L.	**250.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi

- annuale	L.	**360.000**
- semestrale	L.	**200.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi

- annuale	L.	**100.000**
- semestrale	L.	**60.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	**92.500**
- semestrale	L.	**60.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	**236.000**
- semestrale	L.	**130.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	**92.000**
- semestrale	L.	**59.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	**231.000**
- semestrale	L.	**126.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	**950.000**
- semestrale	L.	**514.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie *generale inclusi i supplementi ordinari* contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)

- annuale	L.	**850.000**
- semestrale	L.	**450.000**

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**140.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**91.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**410.000**
Abbonamento semestrale	L.	**245.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 5 0 9 7 *

L. 1.500